

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 21 è così concepito :

« Sono parimente abrogate in terraferma tutte le leggi sui pesi e misure anteriori all'editto 11 settembre 1845. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 22 :

« Il Regolamento concernente il servizio della verificaione e tutti gli altri regolamenti relativi all'esecuzione della legge 11 settembre 1845, di quella sulla fabbricazione del 6 settembre 1848, e della presente, saranno approvati con decreti reali. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 23 è così concepito :

« Dal 1° gennaio 1852 sarà obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e per le misure medicinali. »

A quest'articolo il deputato Polto propone il seguente emendamento :

« L'applicazione del sistema metrico decimale ai pesi ed alle misure medicinali verrà determinato con apposita legge. »

Il deputato Polto ha la parola per svolgere la sua proposta.

**POLTO.** Nel prendere la parola intorno a quest'articolo del progetto che si sta discutendo non è certamente mio pensiero di oppormi al principio dal quale quest'articolo stesso discende. Non ignoro che la necessità dell'uniformità dei pesi e misure, siccome ha prodotto questa legge stessa, così la legge non poteva non aver riguardo a tutti i casi che alla medesima sarebbero stati soggetti. Ma avverto che se riconosco la giustizia del principio al quale o secondo il quale è informata la legge nei casi di transazione ordinaria, questo principio stesso contiene alcuni elementi rispetto ai pesi e misure medicinali; sicchè io credo che quest'articolo, riflettendo oggetti determinati, possa meritare qualche eccezione. Primieramente io osserverò che vi passa una grandissima diversità fra le relazioni che esistono fra coloro che vendono e quelli che comprano, e le relazioni che esistono in ciò in cui intervengono i pesi medicinali.

Le relazioni nelle transazioni ordinarie possono venire benissimo regolate da una legge che ne definisca i limiti e ne statuisca i punti di pubblica guarentigia; ma nelle circostanze alle quali si riferiscono i pesi e misure medicinali, vi ha un terzo elemento il quale deve essere preso in seria disamina, ed è lo stato sanitario dello stesso malato, il quale stato sanitario costituisce un elemento che, secondo me, non si trova compreso in quello su cui si fonda il principio donde la legge deriva.

Notiamo, o signori, che qui non si tratta nè di far ragione a chi vende nè a chi compra, ma bensì di rimarcare che vi interviene tra chi vende, e chi compra un interesse vitalissimo che è quello dell'esistenza di un terzo; esistenza la quale può venire compromessa dall'osservanza o non delle prescrizioni della legge medesima. Questo io dico in ordine generale sul principio, il quale se in parte ha anche tratto alla legge che stabilisce provvedimenti sui pesi e misure medicinali, in parte nasconde e comprende una ragione, un elemento proprio, particolare, che non può essere disconosciuto dalla Camera, mentre sta sancendo una legge generale.

Venendo ora un poco più al particolare, egli è evidente che se le circostanze le quali rendevano necessaria una legge per introdurre un'uniformità di pesi e misure nella transazione ordinaria, tuttavia in ciò che ha rapporto ai pesi e mi-

sure medicinali, vi sono condizioni che debbono essere menzionate per poterne intendere l'opportunità o non.

Primieramente io osservo che nella legge considerata per rapporto alle transazioni ordinarie, si moderano gl'interessi per modo che colui che si trova a patirne danno certamente può venirne risarcito. Ma, o signori, si dirà forse lo stesso nel caso degli ammalati che debbono ricevere i medicinali secondo queste norme della nuova legge? Del danno che l'ammalato può patirne, chi è che lo risarcisce? Il denaro non può risarcirlo certamente della morte: ed una volta il danno recato, il danno è permanente ed irreparabile.

Dunque uno dei primi motivi per i quali io dissentirei circa l'opportunità di questa legge, si è appunto in quanto che il danno che risulterebbe dall'infrazione di tal legge non è così agevolmente riparabile come lo sono i danni che deriverebbero dall'infrazione della legge generale. Una tra le ragioni per cui nella Legislatura passata veniva raccomandato simile articolo, se non isbaglio, era che i farmacisti si troverebbero obbligati a regolare due pesi di diversa natura, vale a dire il peso secondo il sistema metrico decimale ed il peso in vigore medicinale ordinario.

Siffatta difficoltà, o signori, si riduce ad un bel nulla, perchè giova osservare che sinora i farmacisti si trovarono astretti a conservare due pesi, vale a dire il peso ducale ed il peso medicinale; il primo dei quali si adopera nelle transazioni di commercio ordinario estraneo alla propria professione, l'altro si è quello che è prescritto di necessità in tutto ciò che ha tratto alle ordinazioni mediche. Simile difficoltà cade dunque di sua natura, ove si consideri il fatto stesso, vale a dire che i farmacisti furono realmente tenuti per l'addietro a mantenere due pesi.

Osserverò a questo proposito che nei nostri Stati i pesi e le misure ordinarie sin qui usate si può dire che erano differenti quasi in ogni provincia, quindi la necessità massima d'introdurre in tutto lo Stato una uniformità di pesi e misure. Ma però riguardo ai pesi medicinali un solo ne fu sempre in tutto lo Stato, anzi questo è un peso tecnico che non è mai stato alterato, nè per variare di tempi, nè per variare di modi governativi, e perciò si può dire che il farmacista è in possesso di questo peso, il quale è proprio della scienza, è tecnico ed è stato fin qui inalterabile.

Nella relazione della Commissione per rendere accetto quest'articolo si dice che esso ha per oggetto speciale di determinare un tempo entro il quale possa pubblicarsi un Codice farmaceutico. Io sono dispiacente di dover qui ancora annotare, e far vedere alla Camera che malgrado il voto espresso nell'ultima Legislatura tuttavia il ministro di pubblica istruzione non si è punto curato di dare quest'ordinamento, e ciò tanto è vero che finora non conosciamo una Commissione la quale sia stata incaricata della redazione di questa farmacopea; ed io non m'auguro certo che questa Commissione venga nominata, perchè sappiamo tutti quanto tardi sieno i lavori che spremono queste Commissioni; ma dirò di più ancora a questo riguardo. Signori, credete voi che il Codice farmaceutico sia un'opera così presto fatta che possa darsi alla luce prima ancora del 1852? Io sono ben lontano dal pensare così; trovo che le difficoltà in queste materie sono infinite.

La chimica, signori miei, è una scienza progressiva; si può dire che ogni giorno vi s'introducono nuovi metodi, si può dire che ogni giorno la pratica sancisce delle nuove formole medicamentose. Non è perciò tanto agevole effettuare la formazione d'un Codice farmaceutico.

Io diceva che il ministro della pubblica istruzione non ha